

Provincia di Arezzo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**n° 50 del 26/04/2021**

**OGGETTO: TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno 26 - ventisei - del mese aprile alle ore 14:20 presso questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			PRESENZA
MEONI LUCIANO	SINDACO	*	FISICA
ATTESTI FRANCESCO	Vice SINDACO	*	SKYPE
SPENSIERATI SILVIA	ASSESSORE	*	FISICA
ROSSI PAOLO	ASSESSORE	*	SKYPE
STORCHI ALESSANDRO	ASSESSORE	*	SKYPE
DI BERARDINO VALERIA	ASSESSORE	*	FISICA

Presiede **Il Sindaco, Luciano Meoni**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: **Il Segretario, Dott. Dottori Roberto**, presenza fisica.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 della legge 160 del 27/12/2019 *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."*

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*

RAVVISATA la necessità di approvare le tariffe da applicarsi al Canone Unico Patrimoniale, così come istituito e regolamentato con Deliberazione di Consiglio n. 16 del 06.04.2021;

ATTESO che appare opportuno mantenere, nei limiti del possibile, l'impianto tariffario dei tributi soppressi operando tuttavia delle semplificazioni e delle modifiche sostanziali correlate non tanto al gettito complessivo, stimato come invariato rispetto all'annualità precedente, ma ad una applicazione del canone più razionale e logica;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio"*

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

#### VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento

- il decreto legge n. 41 dove al comma 4 dell'art. 30 si dispone che: “Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000”

CONSIDERATO che i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle “*entrate tributarie dei comuni*”. ;

#### Vista

l'allegata tabella delle tariffe completa anche dei coefficienti, quale parte integrante e sostanziale di questa stessa deliberazione;

#### VISTO

il parere favorevole, espresso a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

#### VISTO

l'art. 134 – comma 4 – del d. lgs. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI REGOLARMENTE RESI NELLE FORME DI LEGGE ED IN DETTAGLIO:

- SINDACO, MEONI LUCIANO  
- SILVIA SPENSIERATI  
- DI BERARDINO VALERIA  
FISICAMENTE PRESENTE NELLA SALA DELLA GIUNTA  
- ATTESTI FRANCESCO  
- ROSSI PAOLO  
- STORCHI ALESSANDRO  
PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA SKYPE

## **DELIBERA**

1. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2021 le tariffe del Canone unico patrimoniale applicabili al territorio del Comune di Cortona nella misura indicata nell'allegata tabella che è parte integrante e sostanziale di questa stessa deliberazione;
2. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto e sottoscritto.

**Il Sindaco,  
Luciano Meoni**

**Il Segretario  
Dott. Dottori Roberto**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e  
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**